

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-540 del 06/02/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CITIEFFE SRL per l'impianto destinato ad attività di Sviluppo, produzione e commercializzazione dispositivi medici per traumatologia, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 21
Proposta	n. PDET-AMB-2023-549 del 03/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CITIEFFE SRL** per l'impianto destinato ad attività di Sviluppo, produzione e commercializzazione dispositivi medici per traumatologia, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 21.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società **CITIEFFE SRL** (C.F. 00574250379 e P.IVA 00574250379) per l'impianto destinato ad attività di Sviluppo, produzione e commercializzazione dispositivi medici per traumatologia, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 21, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 2602/2015, Num. 1453/2015 P.G. n. 75082 del 09/06/2015 intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁶ {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
- 2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla dalla Città Metropolitana di Bologna⁷ con Determina dirigenziale IP 2602/2015, Num. 1453/2015 P.G. n. 75082 del 09/06/2015, con scadenza di validità in data 28/06/2030 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹.
- 6. Obbliga la società **CITIEFFE SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹¹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CITIEFFE SRL** (C.F. 00574250379 e P.IVA 00574250379) con sede legale in Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 21, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 21, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 20/09/2022 (Prot. n. 26969) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito all'avvenuta scadenza della precedente Autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 21/11/2011 con PG. 177352 e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice scarichi in pubblica fognatura già autorizzata.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27799 del 27/09/2022 (pratica SUAP n. 26969/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/09/2022 al PG/2022/160597 e confluito nella **Pratica SINADOC 33677/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/178755 del 28/10/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice emissioni in atmosfera, così come descritta al punto **1** della suddetta decisione, richiesta per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31621 del 02/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/11/2022 al PG/2022/179935 ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 26/10/2022 (Prot. SUAP n. 31059).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/184792 del 10/11/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice impatto acustico, così come descritta al punto **1** della suddetta decisione, richiesta per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 35944 del 15/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022/210133, ha trasmesso proprio nulla osta ambientale e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in Pubblica Fognatura, preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti

dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriale e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni..
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 03/02/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹³
(*determina firmata digitalmente*)¹⁴

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹³ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CITIEFFE SRL
Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 21

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 nella pubblica fognatura di via Armaroli (afferente al depuratore comunale di via Calderara di Reno) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dei servizi igienici, bagni e mensa a servizio dell’attività dello stabilimento.

Scarico S2 nella pubblica fognatura di via Armaroli (afferente al depuratore comunale di via Calderara di Reno) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” originato dall’unione delle acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di risciaquo dei pezzi lavorati preventivamente trattate con filtro a carboni attivi con le acque meteoriche di copertura e dilavamento dello stabilimento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni, relativa alla matrice scarichi, impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 51784 del 30/04/2015, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 10740 del 07/05/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA Det-Dir IP 2602/2015, n.1453/2015 PG.75082 del 09/06/2015 agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/365/2015).

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 30/09/2022 al PG/2022/160597).

Pratica Sinadoc 33677/2022

Documento redatto in data 03/02/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di
CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna



Settore Governo e Sviluppo del Territorio – Servizio SUE/SUAP Commercio Ambiente - Rifiuti

Prot. n. **2015/0010740**
Tit. **6** Cl. **9.1** Fasc. **6/2015**
Rif. Prot. n. **5697/2015**

Calderara di Reno, li 07/05/2015

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Ambiente – Servizio Tutela e
Sanzioni Ambientali
U.O. A.U.A. e Scarichi
Via San Felice n. 25 – Bologna
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AREE DI PERTINENZA, ORIGINATE DALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN VIA ARMAROLI N. 21 DALLA DITTA CITIEFFE S.R.L.
NULLA OSTA AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PROT. 21465/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (Prot. n. 5045 del 03/03/2015) di acque reflue industriali, acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e mensa e acque meteoriche di copertura e di dilavamento aree di pertinenza tutte raccolte convogliate con linee separate, provenienti dall'attività di officina meccanica per produzione di protesi chirurgiche, sita in via Armaroli n. 21, inoltrata al SUAP in data 03/03/2015 al prot. n. 5045 dalla ditta CITIEFFE S.r.l. CON UNICO SOCIO, con sede legale a Calderara di Reno in Via Armaroli n. 21, C.F./P.IVA 00574250379, legalmente rappresentata dal Sig. Alberto Scoccianti;

Vista l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. n. 21465 del 05/09/2011, intestata alla Ditta CITIEFFE S.r.l., nella persona del legale rappresentante del Sig. Mingozzi Franco, relativa alle acque reflue industriali, acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e mensa e acque meteoriche di copertura e di dilavamento aree di pertinenza tutte raccolte convogliate con linee separate, provenienti dall'attività di officina meccanica per produzione di protesi chirurgiche, di cui viene richiesto il rinnovo.

Preso atto dalla dichiarazione resa dalla Ditta che rispetto all'Autorizzazione in essere restano immutate:

- le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione;
- le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;

Z:\protocollo.net_local\robertomignani\DocAperti\20150010740_02.doc

Piazza Marconi n. 10 - 40012 Calderara di Reno (BO)

tel. 051. 6461161 – fax. 051. 6461213 – e-mail: comune.calderara@cert.provincia.bo.it C.F. 00543810378 – P.I. 00514221209

- la localizzazione dello scarichi;

Preso atto dalla documentazione allegata alla domanda che:

a) la rete fognante presenta due distinti punti denominati:

- immissione 1 recapitante nella fognatura di Via Armaroli acque reflue domestiche da servizi igienici, bagni, mensa afferente al depuratore di Calderara di Reno;
 - immissione 2 recapitante nella pubblica fognatura di via Armaroli acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di risciacquo dei pezzi lavorati, pretrattate con filtro a carboni attivi, e acque meteoriche di copertura e di dilavamento afferente al depuratore di Calderara di Reno;
- b) le acque reflue concentrate derivanti dalle operazioni di lavaggio pezzi (con acqua e detergente in vasca ad ultrasuoni) vengono raccolte in n. 4 cisterne e smaltite periodicamente come rifiuto speciale a Ditta autorizzata allo smaltimento.

Visto il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO espresso da HERA S.p.A. – Direzione Acqua – Impianti Fognario Depurativi, in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. gen. 10432 del 04/05/2015) al rilascio in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e mensa e acque meteoriche di copertura e dilavamento delle aree di pertinenza non contaminate tutte raccolte e convogliate con linee separate, provenienti dall'attività di officina meccanica per produzione di protesi chirurgiche, sita in via Armaroli n. 21;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. 21465/2011

alla Ditta **CITIEFFE Srl CON UNICO SOCIO**, per lo scarico in pubblica fognatura dell'unione delle "**ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**" con le "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" e le "**ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE**", così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, provenienti dall'attività di officina meccanica per produzione di protesi chirurgiche, sita in via Armaroli n. 21, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA S.p.A., pervenuto al Protocollo Generale in data 04/05/2015 Prot. 10432;

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione provinciale.

Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

Si ritiene opportuno precisare che le aree esterne non risultano destinate all'accumulo/deposito/stoccaggio/ di materie prime, prodotti o scarti essendo individuate esclusivamente come aree esterne di manovra e parcheggio veicoli.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA S.p.a. (pervenuto al Protocollo Generale in data 04/05/2015 col n. 10432) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"
Geom. Fabio Cimatti

(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del
Territorio – Servizio S.U.E. S.U.A.P.
Piazza Marconi, 10
40012 CALDERARA DI RENO BO

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Originale PEC

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 30 aprile 2015
prot. gen. 51784

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 12-03-2015 Num. prot.: 0030911
PA&S numero: 70/2015

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Citieffe Srl Con Unico Socio" - Attività di produzione di dispositivi medici sita in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Armaroli n.21.
Comune di Calderara di Reno Prot. n. 2015/0005697 - S.U.A.P. 5045/2015
Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19./365/2015
Richiesta di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento aree di pertinenza.

In merito alla richiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Scoccianti Alberto in qualità di legale rappresentante della Ditta **"CITIEFFE SRL CON UNICO SOCIO"** con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione di dispositivi medici (protesi chirurgiche) in VIA ARMAROLI n.21 - Comune di Calderara di Reno;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese - PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che la tipologia degli scarichi e lo schema generale non sono cambiati in relazione a quanto indicato nella precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Calderara di Reno in data 05.09.2011 Prot. 21465/2011;

verificato dalla documentazione allegata che la rete fognaria presenta due distinti punti di immissione nella pubblica fognatura come sotto denominati:

- immissione 1 recapitante nella pubblica fognatura di Via Armaroli acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici, bagni, mensa;

- **immissione 2** recapitante nella pubblica fognatura di Via Armaroli acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di risciacquo dei pezzi lavorati, pretrattate con filtro a carboni attivi, e acque meteoriche di copertura e di dilavamento;
preso atto che le acque reflue concentrate derivanti dalle operazioni di lavaggio pezzi (con acqua e detergente in vasca ad ultrasuoni) vengono raccolte in n°4 cisterne e smaltite periodicamente come rifiuto speciale a Ditta autorizzata allo smaltimento;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali originate dall'attività e le acque meteoriche non contaminate;**
- **le acque reflue di natura industriale dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo sullo scarico di acque reflue industriali, immissione 2, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la condotta che recapita le acque reflue di natura industriale in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di intercettazione / saracinesca in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali, e di idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate;**
- **il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (acque reflue di lavaggio pezzi, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione visionata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto terminale di immissione in pubblica fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CITIEFFE SRL
Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 21

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di sviluppo, produzione di dispositivi medici per la traumatologia ortopedica svolta dalla società CITIEFFE Srl nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno, via Armaroli n° 21 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CITIEFFE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ELETTROBRILLANTATURA – OSSIDAZIONE ANODICA - PASSIVAZIONE

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	9,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e suoi composti inorganici (espressi come Hcl) ...	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a umido scrubber

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: SABBIATURA E LUCIDATURA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: SALDATURA E SMERIGLIATURA

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di

stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di

riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E3 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E3, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma,

entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente

disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il

Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 30/09/2022 al PG/2022/160597).

Pratica Sinadoc n°33677/2022

Documento redatto in data 01/02/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CITIEFFE SRL
Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 21

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società **CITIEFFE SRL** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Calderara di Reno (Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2009) per l'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici per traumatologia ortopedica.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Bologna-Montagna PG/2022/184792 del 10/11/2022.
- Visto il nulla osta, per quanto riguarda la matrice acustica, del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 35944 del 15/12/2022

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Bologna-Montagna PG/2022/184792 del 10/11/2022, con nulla osta Prot. n. 35944 del 15/12/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022/210133). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 30/09/2022 al PG/2022/160597).

Pratica Sinadoc 33677/2022

Documento redatto in data 03/02/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G
 comune.calderara@cert.provincia.bo.it
 www.comune.calderaradireno.bo.it
 C.F.00543810378–P.I.00514221209
 40012 Calderara di Reno
 ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Prot. n.	2022/0035944		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2022/31
Rif. Prot.	n.	2022/26969	
S.U.A.P.	26969/2022		

Calderara di Reno, 15/12/2022

Spett.le
 A.R.P.A.E – AACM
 Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
 Energia Emilia-Romagna
 Area Autorizzazioni e Concessioni
 Metropolitana
aobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
 Servizio SUAP-Commercio
 Sonia Staiano
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 26969/2022 - Richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici emissioni in atmosfera, scarichi acque Reflue e Impatto acustico – presentata dalla Ditta “CITIEFFE SRL” C.F. /P.I. 00574250379, per attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medici per la traumatologia ortopedica, sita in Via Armaroli 21 a Calderara di Reno (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il procedimento S.U.A.P., citato in oggetto, avviato dalla ditta “CITIEFFE SRL” C.F./P.I. 00574250379, ai fini della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale in essere DET. DIR. IP 2602/2015 n. 1453/2015 Prot. Gen. 75082 del 09/06/2015;

vista la valutazione favorevole di ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Urbano, Sede di Casalecchio di Reno (pervenuto in data 10/11/2022 prot. Gen. 32326 e con prot. Gen. 32378), relativamente alla valutazione dell’impatto acustico, che condivide le conclusioni della documentazione presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si prevede il non superamento dei limiti stabiliti dalla normativa tecnica;

visto il parere idraulico favorevole, espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 22/11/2022 ed acquisito da questa Amministrazione con Prot. Gen. 33564;

preso atto della dichiarazione della Ditta "CITIEFFE SRL" in merito al fatto che non sono state apportate modifiche sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo agli scarichi precedentemente autorizzati;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "CITIEFFE SRL" C.F./P.I. 00574250379, a seguito della valutazione previsionale di impatto acustico presentata, nella quale si dichiara che il valore delle emissioni sonore prodotte dall'attività rientra nei limiti previsti per la Classe V (Aree prevalentemente industriali) del Piano di zonizzazione acustica comunale.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Geom. Sandra Campagna**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referenti per l'istruttoria:

Dott.ssa geol. Barbara Giulietti

051/6461258

barbara.giulietti@comune.calderaradireno.bo.it

Rag. Sonia Staiano

051/6461263

sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it



Sinadoc n 33677/2022

Spettabili

Comune di Calderara di Reno
Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Via Garibaldi n 2/G
40012 Calderara di Reno
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Suap
Comune di Calderara di Reno
Piazza Marconi n 7
40012 Calderara di Reno
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

p.c. Arpae
AACM
c.a. Luca Piana
Via San Felice n. 25
40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'impiantistica industriale ai sensi DPR n 59/2013.

Denominazione dell'impianto: **Citieffe S.r.l.**

Indirizzo sede legale: **Via Armaroli n 14-21 40012 Calderara di Reno (BO)**

Indirizzo sede impianto : **via Armaroli n 21**

Comune: **Calderara di Reno (BO)**

Tipologia di attività: **produzione di presidi medicali.**

Legale Rappresentante: **n.d.**

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Mantovi dott. Lorenzo come tecnico competente in acustica ambientale dello Studio Just Consulting , datata luglio 2022

La ditta in oggetto occupa i locali in via Armaroli civici 14 e 21 e secondo la zonizzazione acustica del Comune di Calderara di Reno, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2009, l'Azienda in oggetto è stata inserita in:

Classe V "aree prevalentemente industriali" (aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni).

E' stato individuato e analizzato un ricettore (P6) potenzialmente esposto alle emissioni acustiche dello stabilimento di Via Armaroli 21 per il quale viene verificato anche il limite differenziale,

Gli impianti e macchinari utilizzati dall'azienda nel periodo diurno sono ubicati all'interno del capannone

industriale, sono state individuate le sorgenti sonore del contorno, la rumorosità è quindi determinata prevalentemente dal traffico stradale e solo parzialmente dai sorvoli aerei.

I livelli sonori riscontrati nei punti di misura da P1 a P6 sono risultati inferiori ai valori limite per il periodo diurno per le aree di classe V.

Dalle misure eseguite dal tecnico è possibile verificare che nei pressi dei punti di misura posti al confine è rispettato il limite assoluto diurno della classe di appartenenza (V).

Nel punto P6, in prossimità del ricettore sensibile, in prossimità del confine aziendale, il livello sonoro ambientale si attesta sui 53,7 dB(A) e il livello sonoro residuo sui 52,2 dB(A), risulta rispettato il limite assoluto diurno della classe di appartenenza e il limite differenziale diurno. Si concorda con le conclusioni del tecnico competente.

Sulla base della documentazione tecnica presentata, si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

La Responsabile del Distretto Urbano
(Dr.ssa Paola Silingardi o suo delegato))

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it Sede legale Arpae
Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | .arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.